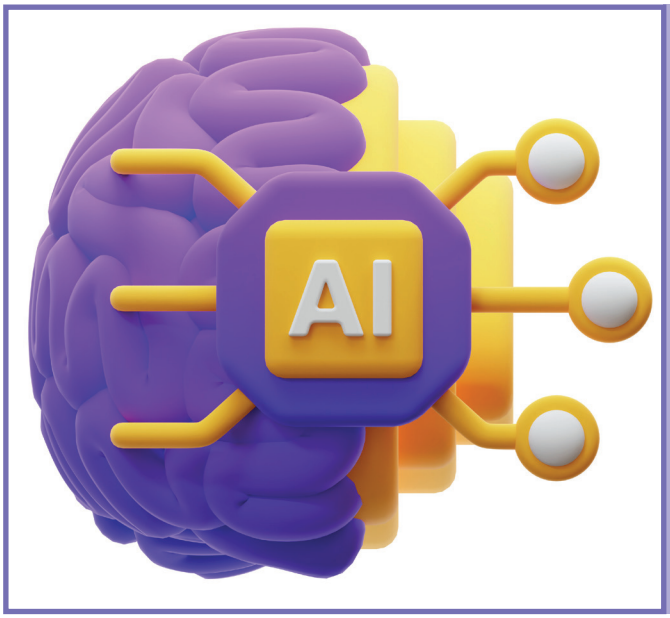
INNOVAZIONE



Roberto Sammarchi
Avvocato specialista in diritto dell'informazione, della comunicazione digitale e della protezione dei dati personali, Socio AIAS

IA e sicurezza sul lavoro: quattro anni di impegno AIAS, e le norme ora vanno nella stessa direzione

Dal 2022 l'Associazione lavora perché l'intelligenza artificiale protegga chi lavora. Le riforme 2025-2026 ne confermano l'impostazione: conta l'effettività delle misure, non la conformità formale.*



Con l'intelligenza artificiale la prevenzione non si limita più ad analizzare gli infortuni avvenuti: prova ad anticiparli. Ciò impone di ripensare le categorie giuridiche che tutelano l'incolumità dei lavoratori. È su questo terreno che AIAS lavora dal 2022, con contributi tecnici, audizioni e confronti con le istituzioni. Un percorso culminato nell'ammissione all'AI Act Advisory Forum, dove AIAS è l'unica associazione professionale accreditata specificamente in materia di salute e sicurezza sul lavoro tra i 173 membri.

2023: mappare le frizioni

AIAS individua le asimmetrie tra innovazione e regole vigenti. Sul fronte lavoristico, lo Statuto dei lavoratori non traccia con nettezza il confine tra strumenti di lavoro e sistemi algoritmici di monitoraggio da cui può derivare un controllo a distanza, che richiedono accordo sindacale o autorizzazione dell'Ispettorato. Si aggiungono gli obblighi informativi del Decreto Trasparenza, poi circoscritti ai sistemi "integralmente automatizzati". Sui dati personali AIAS chiarisce che le basi giuridiche esistono: il nodo è la minimizzazione, quando sensori fisiologici o biometrici entrano nei dispositivi di protezione. Da qui la richiesta di indirizzi uniformi tra Ministero del Lavoro, Ispettorato e Garante privacy. L'AI Act renderà il tema più stringente: dal febbraio 2025 sono vietati i sistemi che inferiscono le emozioni sul luogo di lavoro, salvo motivi medici o di sicurezza.

*La scheda integrale è pubblicata sul sito di aias: https://www.aias-sicurezza.it/ia-e-sicurezza-sul-lavoro-quattro-anni-di-proposte-aias-nel-nuovo-quadro-normativo/se94bfdc5

2024: l'AI Act incontra il Testo Unico

Nei contesti produttivi il deployer è di regola il datore di lavoro, che non può delegare la valutazione di tutti i rischi, compresi quelli generati dall'IA. AIAS segnala un'anomalia nella versione italiana della definizione di "sistema di IA" e, con Confcommercio Professioni, porta in Parlamento due priorità: formazione continua e ruolo dei professionisti della sicurezza.



2025: dalle proposte alle norme

La Legge 132/2025 accoglie la direzione indicata: l'IA nel lavoro deve migliorare le condizioni di lavoro e tutelare l'integrità psicofisica. AIAS propone un modello di revisione del DVR fondato sulla sorveglianza umana effettiva e sul coinvolgimento preventivo delle rappresentanze, raccordando l'informazione dovuta prima della messa in servizio di un sistema ad alto rischio con la consultazione dell'RLS. Il D.L. 159/2025 autorizza l'INAIL a sostenere l'acquisto di DPI intelligenti nelle PMI e prevede linee guida sui near miss. In Europa, tramite ENSHPO, AIAS interviene in plenaria all'evento EU-OSHA di Bruxelles e chiede alla Commissione di non attrarre automaticamente nell'alto rischio i sensori di gas, parametri termici e polveri, sollecitando sandbox per la gestione algoritmica del lavoro su piattaforma.

2026: sistemi di gestione e Advisory Forum

Un position paper presenta la ISO/IEC 42001 come integrabile con ISO 45001 e 45003 per presidiare tecnostress e rischi psicosociali. Nel Memorandum per la riunione inaugurale del Forum, AIAS descrive l'AI Act come "connettore" tra disciplina di prodotto, prevenzione e protezione dei dati, e propone un gruppo di lavoro su sicurezza e trasparenza algoritmica secondo la linea "Safe AI - AI for Safety". A luglio il protocollo triennale con l'INAIL include lo studio dell'IA per il monitoraggio delle condizioni di lavoro.

Un quadro normativo convergente

L'*Omnibus digitale* (Reg. UE 2026/1744) fissa date certe per gli obblighi sull'alto rischio: 2 dicembre 2027 per i sistemi dell'Allegato III, 2 agosto 2028 per i componenti di sicurezza di prodotti regolati. Per le macchine, i requisiti dell'AI Act confluiranno nel Regolamento macchine tramite atti delegati: i componenti di sicurezza restano ad alto rischio, ma la verifica segue il percorso della marcatura CE. È la visione unitaria di parte meccanica e logica algoritmica sostenuta da AIAS, che evita duplicazioni e oneri capaci di rallentare apparati salvavita. La nozione di "componente di sicurezza" è ora ancorata alla funzione di sicurezza prevista dal fornitore: integrare l'IA in un prodotto regolato non basta, da solo, a farlo diventare ad alto rischio; per i dispositivi che proteggono opera una clausola di equivalenza con la normativa di settore.

La **Legge 132/2025**, letta con l'obbligo di valutazione dei rischi del D.Lgs. 81/2008, impone di considerare tecnostress, sovraccarico cognitivo e rischi psicosociali dell'organizzazione algoritmica, e istituisce un Osservatorio presso il Ministero del Lavoro.

Il **D.Lgs. 160/2026**, in vigore dal 30 settembre, introduce l'art. 437-bis c.p.: da uno a cinque anni di reclusione per l'omessa adozione delle misure tecniche di sicurezza o di sorveglianza umana sui sistemi ad alto rischio, se ne deriva un pericolo per la vita o l'incolumità, e pene più severe per l'alterazione dei sistemi. Il datore di lavoro che, come utilizzatore professionale, ometta intenzionalmente la sorveglianza umana può

risponderne penalmente. La norma estende all'ambito algoritmico la logica dell'art. 437 c.p. sulle cautele antinfortunistiche; la sua operatività andrà letta alla luce del calendario dell'AI Act. Il reato entra nel catalogo 231, da coordinare con i reati in materia di sicurezza: i modelli conformi alla ISO 45001 si presumono conformi all'art. 30 del D.Lgs. 81/2008, favorendo l'integrazione con la 42001. Sul piano civile, la conformità all'AI Act, anche certificata, non esclude di per sé la responsabilità; il nesso causale tra violazione e danno è presunto salvo prova contraria; il giudice può ordinare l'esibizione di registri e documentazione. Insieme all'art. 2087 c.c., ciò esige una prevenzione sostanziale, documentata e verificabile.

Il **decreto sulle Autorità nazionali**, D.Lgs. 7 ottobre 2026 n. 179, in vigore dal 23 ottobre, coordina AgID, ACN, autorità finanziarie e Garante, evitando attriti tra cybersicurezza, privacy e prevenzione. Le decisioni su costituzione, modifica e cessazione del rapporto, e i provvedimenti disciplinari, non potranno fondarsi esclusivamente su un trattamento automatizzato (la preselezione dei candidati è esclusa): il licenziamento adottato in violazione è nullo. E se l'alfabetizzazione all'IA diventa obbligo di mezzi, chi sorveglia sistemi ad alto rischio deve avere competenza, formazione e autorità: l'addestramento continuo è l'antidoto all'eccessivo affidamento sulla macchina (*automation bias*).

La linea che si conferma

L'IA è pienamente legittima nel lavoro quando libera la persona dal pericolo fisico e cognitivo e mantiene il controllo umano al vertice delle decisioni. Dall'Advisory Forum AIAS continuerà a vigilare perché sandbox regolatorie, da istituire entro il 2 agosto 2027, e linee guida europee trasformino questi principi in tutele stabili.

